



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10 del reg.	Oggetto: ATTO DI CITAZIONE CODIBER S.R.L. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO
Data 28/01/2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di GENNAIO alle ore 16:05 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore	X	
Di Natale	Simone	Assessore	X	
Muzi	Lorenza	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**ATTO DI CITAZIONE CODIBER S.R.L. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO**"- e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguitibile ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto

**ATTO DI CITAZIONE CODIBER S.R.L.
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE
CIVILE DI AVEZZANO**

IL PROPONENTE

Premesso che:

con atto acquisito al prot. n° 8270 in data 09.11.2020 la Codiber s.r.l. (P.I. 01390480661), rappresentata dall'Avv. Paolo Borioni con studio in Via Luigi Ceci, 21, Roma, ha citato il Comune di Carsoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il dipendente in atti generalizzato, a comparire innanzi al Tribunale Civile di Avezzano, Sezione e Giudice Istruttore designandi, all'udienza che si terrà il giorno 20 Marzo 2021 ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata;

Rilevato che:

- il ricorrente richiede, in via principale, accertato il fondamento della domanda e, se del caso, l'inadempimento dei convenuti alle obbligazioni contrattuali derivanti anche dall'applicazione dell'art. 191, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000, la condanna del dipendente in atti generalizzato al pagamento in favore dell'attrice della capital somma di Euro 36.358,28 oltre iva ed interessi moratori a decorrere dal 04.07.2008, data di redazione del computo dei lavori eseguiti da parte del D.L. e rivalutazione monetaria sino al saldo come per legge;

- il ricorrente richiede, altresì, in via principale e in ogni caso, accertato il fondamento della domanda anche ai sensi dell'art. 2900 c.c. e, se del caso, l'inadempimento del Comune alle obbligazioni di cui al combinato disposto degli artt. 191 e 194 del D.Lgs.vo n. 267/2000, di condannare il Comune di Carsoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della capital somma di Euro 36.358,28 oltre IVA ed interessi moratori a decorrere dal 04.07.2008 - data di redazione del computo dei lavori eseguiti da parte del DL e rivalutazione monetaria sino al saldo come per legge;

Invocato il principio sancito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione e ritenuto di costituirsi in giudizio nel procedimento sopra menzionato per far valere le proprie ragioni;

Rilevato che gli incarichi legali conferiti per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici e che in tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile (Linee guida ANAC n. 12/2018 recanti «Affidamento dei servizi legali», pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13.11.2018);

Considerato che nel dibattito concernente la natura degli incarichi legali di difesa in giudizio è intervenuta la Corte europea di giustizia con la decisione C-264/2018 (reperibile all'indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7679015>) nella quale si sostiene l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti, di tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali e, di conseguenza, la natura intuitu personae del rapporto tra l'avvocato e il suo cliente in detta tipologia di servizi (secondo il giudice comunitario "simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". Il giudice giustifica tale presa di posizione mettendo in rilievo che "da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare". Inoltre la recente pronuncia evidenzia come "la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni");

Richiamata altresì la recente sentenza 11 luglio 2019, n. 1271 con la quale il TAR Campania - Salerno, Sez. I, ha ribadito che il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici; il singolo incarico legale occasionale, legato alla necessità contingente, non costituisce dunque appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Rilevato ad ogni modo, ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente non contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;

Ritenuto dunque, aderendo all'indirizzo della Corte europea di giustizia in tema di natura fiduciaria degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio conferiti da pubbliche amministrazioni per esigenze puntuali, di procedere fin dall'adozione del presente atto di Giunta Comunale all'individuazione del legale cui affidare la costituzione in giudizio nel procedimento di cui trattasi;

Visto il preventivo di spesa corredato di curriculum acquisito al prot. n. 468 del 20.01.2021, trasmesso su richiesta dell'Amministrazione dall'Avvocato Maurizio Colaiacovo, con studio in Civitella Roveto, Via Vigna Vecchia (Aq), iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano dal 1999, e mail: maurizio.colaiacovo@gmail.com – pec: maurizio.colaiacovo@pec.it;

Precisato che il preventivo di spesa è stato formulato dal suddetto legale contestualmente per la costituzione in giudizio e per l'intera attività professionale da svolgere nel primo grado di giudizio del sopra menzionato procedimento, per la difesa e tutela delle ragioni del Comune di Carsoli;



Rilevato che il suddetto professionista ha proposto il compenso di Euro 5.300,00 + 4% per cassa forense pari a Euro 212,00, per l'importo complessivo di Euro 5.512,00, precisando di applicare il regime fiscale cosiddetto "regime dei minimi" e che, pertanto, non è dovuta dall'Ente l'I.V.A. né va applicata la ritenuta d'acconto;

Visto il curriculum del legale, allegato alla predetta nota al prot. n. 468 del 20.01.2021, illustrativo della professionalità ed esperienza, dal quale si evince il possesso delle capacità tecniche proporzionate allo svolgimento dell'incarico;

Ritenuto di conferire l'incarico in questione all'Avvocato Maurizio Colaiacovo alle condizioni di cui al disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, per una spesa complessiva, di Euro 5.512,00;

Uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), ed all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco;

Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico e ritenuto all'uopo di approvarlo;

Visto l'art. 183, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, e ritenuto di poter autorizzare la prenotazione di impegno fissato nella misura complessiva di € 5.512,00;

Visto, in particolare, l'art. 48 del citato D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale organo di governo dell'Ente;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

1. Di confermare, ad ogni effetto, quanto dedotto in premessa;
2. Di ritenere necessario, per tutelare gli interessi di questo Ente, promuovere la costituzione in giudizio nel procedimento innanzi al Tribunale Civile di Avezzano, Sezione e Giudice Istruttore designandi, promosso dalla Codiber s.r.l. (P.I. 01390480661), rappresentata dall'Avv. Paolo Borioni con studio in Via Luigi Ceci, 21, Roma, che ha citato il Comune di Carsoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire all'udienza che si terrà il giorno 20 Marzo 2021 ore di rito, per vederlo condannato al pagamento in favore dell'attrice della capital somma di Euro 36.358,28 oltre iva ed interessi moratori a decorrere dal 04.07.2008;
3. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento di cui al punto precedente;
4. Di nominare quale legale dell'Ente l'Avv. Maurizio Colaiacovo, C.F. CLCMRZ67A26A515 P.I. 01481120663, con studio in Civitella Roveto (Aq), Via Vigna Vecchia, iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano (Aq), e mail: maurizio.colaiacovo@gmail.com – pec: maurizio.colaiacovo@pec.it;
5. Di dare atto che il Responsabile dell'Area "Servizi Generali" provvederà, previa assunzione del relativo impegno di spesa, alla sottoscrizione del disciplinare allegato sotto la lettera "A"



al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale che, per le finalità indicate nello stesso, si intende qui approvato;

6. Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l'onere a carico dell'ente è fissato in € 5.512,00 e per tale somma si autorizza la registrazione del corrispondente impegno di spesa;
7. Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n° 267/2000, stante il ristretto tempo per l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e la necessità di consentire il puntuale studio della vicenda de qua da parte del professionista così individuato e di predisporre, pertanto, un'efficace tutela per l'ente;

IL PROPONENTE



PARERI ART. 49 T.U

IN ORDINE alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**
Proposta elaborata il 26.01.2021

IN ORDINE alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sabrina Marzano



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 793 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 01/02/2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
